# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1913** — Roma — Giovedì, 21 agosto — **Numero 195**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente*


### SOMMARIO

Parte ufficiale.



# PARTE UFFICIALE

## ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del regolamento concernente l'attuazione dei ruoli provinciali dei maestri elementari approvato col R. decreto n. 919, inserito nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 agosto p. p., n. 185, per errore della copia trasmessaci, è venuta inesatta la trascrizione al 3° e 4° comma dell'art. 7.

La dizione di detti comma, infatti, invece di essere:

« Il sindaco, ricevuta la copia del ruolo, dà notizia del deposito di essa agli insegnanti del Comune mediante avviso da affiggersi per la durata di *30* giorni contemporaneamente all'albo pretorio nelle scuole e negli altri luoghi che si ritengono del caso.

« Della pubblicazione e della data dell'avviso il sindaco dà notizia al provveditore agli studi. Entro quindici giorni dopo l'ultimo dell'affissione gli insegnanti possono presentare osservazioni al Consiglio scolastico per la ratifica dell'anzianità loro o di altri ».

Deve essere la seguente, come qui si rettifica:

« Il sindaco, ricevuta la copia del ruolo, dà notizia del deposito di essa agli insegnanti del Comune mediante avviso da affiggersi, per la durata di quindici giorni contemporaneamente all'albo pretorio, nelle scuole e negli altri luoghi che si ritengano del caso. Della pubblicazione e della data dell'avviso il sindaco dà notizia al provveditore agli studi. Entro *30* giorni dopo l'ultimo dell'affissione dell'avviso, gli insegnanti possono presentare osservazioni al Consiglio scolastico per la ratifica dell'anzianità loro o di altri ».

# LEGGI E DECRETI

*Il numero* 888 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della Provincia.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può, con decreto Ministeriale:

*a*) sospendere la importazione nel Regno ed il transito di piante o prodotti vegetali ritenuti infetti;

*b*) fissare i porti e le stazioni di confine, per i quali, soltanto, può aver luogo l'importazione dall'estero di piante vive, di semi e di altri prodotti vegetali;

*c*) impedire la esportazione delle piante, delle parti di piante e dei semi dal territorio dei Comuni nei quali si sia accertata la esistenza di malattie diffusibili.

Art. 3.

I delegati del Ministero addetti alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine hanno diritto:

*a*) di imporre la disinfezione delle piante o parti di esse, e dei semi che ritenessero infetti, degl'imballaggi, dei recipienti e di quanto altro possa essere veicolo di germi di malattie;

*b*) di vietare la introduzione nel Regno e il transito delle piante che ritenessero infette o portanti germi di malattie.

Nessuna indennità è dovuta per le disinfezioni e i divieti del presente articolo.

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per gli alberi, le piantagioni, i semi e gli altri prodotti che fossero danneggiati o distrutti per le operazioni eseguite allo scopo di provvedere, giusta le norme fissate nel seguente art. 5, alla difesa delle piante coltivate contro le malattie diffusibili.

Tuttavia il Ministero può dare speciali sussidi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari coltivatori o di piccoli coloni o fittuari, che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

Art. 5.

I delegati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio hanno diritto di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura o la destinazione, per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dai regolamenti speciali, alle disinfezioni e alle cure delle piante infette.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione per la difesa contro le malattie delle piante, istituita con R. decreto 25 ottobre 1911, n. 1208, può rendere obbligatorio l'uso dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gl'insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essi dipende dall' opera concorde di tutti gl'interessati; e può eseguire, di ufficio, i trattamenti e le distruzioni necessari a spese degli inadempienti o dei ritardatari.

Art. 6.

I proprietari dei terreni in cui vi siano malattie diffusibili delle piante possono riunirsi in Consorzi comunali, intercomunali, o provinciali.

La costituzione dei Consorzi deve essere promossa rispettivamente dalle Giunte comunali o dalla Deputazione provinciale, secondo che si tratti di Consorzi comunali, intercomunali o provinciali, qualora ne facciano domanda tanti proprietari da rappresentare una metà almeno della superficie coltivata alla quale deve estendersi la difesa. La domanda deve essere presentata al sindaco per i Consorzi comunali, e al presidente della Deputazione provinciale negli altri casi.

La costituzione dei Consorzi può essere resa obbligatoria dal prefetto, inteso il parere della Giunta e delle Giunte comunali o della Deputazione provinciale, secondo che si tratti di Consorzi comunali, intercomunali o provinciali, quando la mancanza del Consorzio costituisca un danno od un pericolo per la difesa degli interessi agricoli del rispettivo territorio.

Il regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge detterà le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi.

I Consorzi avranno il diritto d'imporre con le modalità che saranno stabilite nel regolamento una contribuzione annua, non superiore alla ragione di L. 5 per ettaro, ai proprietari interessati compresi nelle rispettive circoscrizioni.

Alla formazione dei ruoli di contribuenza e alla esazione dei contributi sociali si applicheranno le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

Ai Consorzi di viticultori costituiti secondo questa legge possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, i benefici provenienti dalle leggi in vigore per i Consorzi antifillosserici.

I Consorzi antifillosserici obbligatorî costituiti secondo le leggi in vigore potranno funzionare anche per le malattie delle altre piante coltivate nel rispettivo territorio.

Con decreto del prefetto, intesi i pareri di cui al terzo comma, le facoltà contemplate in questo articolo possono, in caso di urgenza, essere accordate anche a Consorzi di proprietari già regolarmente costituiti.

Art. 7.

Lo Stato può provvedere, a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante, gli insetti e gli altri nemici delle piante, nei casi che lo stimi necessario per la natura ed importanza del male. Può anche concorrere, fino alla metà, nelle spese di

esecuzione delle cure relative. L'altra parte è a carico degli interessati, e potrà essere anticipata dallo Stato, salvo rimborso in uno o più esercizi a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle sovrimposte o dei contributi consorziati e a mezzo di quelle altre garanzie che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti che saranno emanati in esecuzione di essa, sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 200 e senza pregiudizio delle maggiori pene per infrazioni alle disposizioni del Codice penale.

Le contravvenzioni ai divieti d'importazione e di transito saranno punite con una multa non minore di L. 10 nè superiore alle L. 300, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Per l'accertamento e la definizione di tali contravvenzioni sono applicabili le disposizioni vigenti in materia doganale.

Art. 9.

Il fondo stanziato nel bilancio della spesa pel Ministero di agricoltura, industria e commercio al cap. 40 dell'esercizio 1912-913, sarà portato nel corrispondente capitolo dell'esercizio 1913-914 e successivi a L. 138.000 per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'assunzione del personale previsto dalla tabella *B*.

A partire dall'esercizio 1913-914 lo stanziamento del cap. 71 del bilancio 1912-913, sarà aumentato di lire 12.100 per provvedere agli aumenti stabiliti con la tabella *A*.

Art. 10.

Le leggi speciali sulla *Diaspis pentagona* del 24 marzo 1904, n. 130, e sulla *Doriphora* del 30 maggio 1875, n. 2517 (2ª serie), sono abrogate.

Art. 11.

Nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge sarà provveduto alla organizzazione dei servizi di vigilanza e segnalazione, di prevenzione e cura delle malattie ed ai modi di rimborso delle somme anticipate dallo Stato per parte degli interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

Ruolo organico della R. stazione di entomologia agraria in Firenze.

| | Ruolo attuale | | Ruolo nuovo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | Stipendio | Numero | Stipendio | |
| Vice direttore | 1 | 2,400 | 1 | 4,500 | 4,500 |
| Assistente | 1 | 2,000 | 1 | 3,500 | 9,000 |
| | | | 1 | 3,000 | |
| | | | 1 | 2,500 | |
| Segretario-contabile-bibliotecario | — | — | 1 | 2,500 | 2,500 |
| Preparatore | 1 | 1,500 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| Conservatore | — | — | | | |
| | 3 | 5,900 | 6 | | 18,000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro d'agricoltura, industria e commercio*
NITTI.

Tabella B.

Ruolo organico degli ispettori delle malattie delle piante.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ispettori di 1ª classe | N. 2 | a L. 4,500 | L. | 9,000 |
| » » 2ª » | » 3 | a » 4,000 | » | 12,000 |
| » aggiunti | » 5 | a » 3,500 | » | 17,500 |
| | N. 10 | | L. | 38,500 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro d'agricoltura, industria e commercio*
NITTI.

*Il numero 971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito in ente autonomo, presso l'Orto botanico della R. Università di Palermo, un Giardino coloniale e di acclimatazione avente per fine studi ed esperimenti sulle piante di origine esotica.

Art. 2.

Al personale indispensabile pel funzionamento del Giardino coloniale e di acclimatazione sarà provveduto secondo la tabella organica annessa alla presente legge.

Il direttore dell'Orto botanico sarà pure direttore del Giardino coloniale con l'assegno speciale determinato dalla stessa tabella.

A cominciare dall'esercizio 1913-914:

1° saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione L. 9800 per gli stipendi e L. 8000 per spese d'impianto e mantenimento del Giardino;

2° saranno eseguite diminuzioni di stanziamento nei bilanci:

*a*) del Ministero degli affari esteri, capitolo 65 per L. 3000;

*b*) del Ministero della pubblica istruzione, capitolo 169 per L. 4000;

*c*) del Ministero di agricoltura, capitolo 38 per L. 2000.

Le conseguenti variazioni nei bilanci dei rispettivi Ministeri saranno introdotte con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

Rispetto alla tassa di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione del Giardino coloniale sono sottoposti alle norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti da qualsiasi imposta o tassa tutti i passaggi di proprietà a favore dell'Istituto e i proventi ordinari e straordinari dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell'istruzione, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, e di agricoltura, saranno disciplinate le funzioni amministrative, contabili, scientifiche, e tecniche dell'Istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO — TEDESCO — NITTI — DI SAN GIULIANO — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella.

RUOLO del personale per il Giardino coloniale di Palermo.

| | |
|---|---|
| Assegno al direttore . . . . . . | L. 1500 |
| Un agronomo coloniale, col titolo di vice direttore . . . . . . | » 4500 |
| Un segretario contabile ed economo. | » 2000 |
| Un capo coltivatore . . . . . . . . | » 1800 |
| Totale . . . | L. 9800 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
CREDARO.

*Il numero 668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51 e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Viste le leggi 8 luglio 1883, n. 1473 e 28 marzo 1912, n. 304 e i relativi regolamenti concernenti la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39 e il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, in data 15 corrente, con la quale si dà atto delle norme allegate al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme relative agli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Norme per gli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto vi siano applicabili, e con le modificazioni stabilite dal presente decreto, le

disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e nel relativo regolamento, approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141.

Quando nel presente decreto parlasi di legge e di regolamento, senz'altri riferimenti, s'intende riferirsi al testo unico ed al regolamento sopra citati.

Art. 2.

Sono parimente estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica le norme vigenti nel Regno per la prevenzione degli infortuni.

Le norme stesse potranno essere modificate, con decreto del ministro delle colonie, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, per quanto possa risultare necessario avuto riguardo alle speciali condizioni locali, sentito il parere del Consiglio menzionato nell'art. 35 del presente decreto.

Art. 3.

Per l'applicazione del presente decreto, e salvo quanto è in esso particolarmente disposto, le attribuzioni, conferite dalle disposizioni vigenti nel Regno al ministro ed al Ministero di agricoltura, industria e commercio, sono esercitate, nei rispetti della Tripolitania e della Cirenaica, dal ministro e dal Ministero delle colonie.

Quando nelle disposizioni suddette parlasi di « Provincia » e di « Prefetto », deve intendersi sostituito « Colonia » e « Gorvenatore ».

Quando parlasi di « Comune » e di « Sindaco », deve intendersi sostituito il Municipio e il suo capo, nei luoghi ove esiste un'Amministrazione municipale; altrimenti la minore circoscrizione amministrativa a cui sopraintende un funzionario italiano, e il funzionario medesimo.

Alle altre circoscrizioni ed autorità amministrative e giudiziarie del Regno, s'intendono sostituite quelle ad esse corrispondenti nella Tripolitania e nella Cirenaica. Occorrendo precisare al riguardo, sarà provveduto con decreti del ministro delle colonie.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto relative agli operai italiani si applicano, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini stranieri; quelle relative agli operai indigeni si applicano, oltre che ai sudditi italiani, anche ai sudditi stranieri.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto, appena entrato in vigore nei termini stabiliti dall'art. 36, saranno subito applicate nelle zone già dichiarate di governo civile, e nelle altre che saranno successivamente dichiarate tali, e alle quali sieno estese con decreti del ministro delle colonie.

Anche fuori di tali zone, le disposizioni stesse saranno dovunque applicate per quanto riguarda gli operai italiani.

Le disposizioni medesime potranno inoltre essere integralmente applicate anche fuori delle zone suddette, nei lavori, stabilimenti ed imprese condotti direttamente dalla pubblica Amministrazione o da essa dati in concessione od appalto, ed in quelli esercitati in dipendenza di altre concessioni rilasciate dall'Amministrazione, quando ne sia fatto l'obbligo negli speciali capitolati, contratti od atti di concessione.

Art. 6.

Spetta al governatore di vigilare nella colonia all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Il governatore deve riferire annualmente al ministro delle colonie sull'applicazione data nella colonia alle disposizioni medesime. Deve inoltre riferire, prontamente, in tutti i casi di maggiore gravità, o che richieggano provvedimenti di competenza del ministro stesso.

TITOLO II.

## Dell'obbligo dell'assicurazione

CAPO I.

### Disposizioni relative agli operai italiani

Art. 7.

Per quanto si riferisce agli operai italiani, l'obbligo dell'assicurazione si applica negli stessi modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 8.

La disposizione di cui all'art. 2, n. 2, della legge si applica anche nel caso che la mercede fissa di colui che sopraintende al lavoro sia superiore alla misura ivi indicata, fermo restando le altre condizioni prescritte nella disposizione stessa.

CAPO II.

### Disposizioni relative agli operai indigeni

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli operai indigeni, addetti alle imprese, stabilimenti o lavori indicati nell'articolo 1 della legge, quando il numero degli operai impiegativi sia superiore a venti, da determinarsi coi criteri stabiliti nel successivo art. 17.

Art. 10.

Nelle condizioni stabilite dal precedente articolo, l'obbligo dell'assicurazione degli operai indigeni ha luogo, conformemente alle disposizioni del presente decreto, nei casi d'infortuni sul lavoro, definiti dalla legge, da cui derivi la morte o l'inabilità permanente assoluta, ovvero quella permanente parziale, quando l'attitudine dell'operaio al lavoro, in seguito all'infortunio, risulti diminuita di almeno la metà, secondo le norme e i criteri stabiliti nell'art. 95 del regolamento, o quando si abbia la perdita totale della facoltà visiva di un occhio.

Art. 11.

La misura delle indennità assicurate agli operai indigeni, nei casi d'infortunio di cui al precedente articolo, è la seguente:

1° nel caso di morte, l'indennità è uguale a tre salari annui

2° nel caso d'inabilità permanente assoluta, è uguale a sei salari annui;

3° nel caso d'inabilità permanente parziale, è uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo

Art. 12.

In ogni caso d'infortunio, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni, l'imprenditore, nelle condizioni previste dall'art. 9, è obbligato a provvedere, oltre alle prime cure immediate, anche alle ulteriori cure di assistenza medica e farmaceutica, fino a guarigione chirurgica, e per un massimo di tre mesi dal giorno dell'infortunio. Per le somme erogate al di là dei tre mesi, nella misura strettamente necessaria, è data rivalsa sull'indennità che possa competere all'operaio ai sensi dei precedenti articoli.

Per l'adempimento dell'obbligo suddetto l'imprenditore deve provvedere nel modo indicato nell'ultimo comma dell'art. 32, salvo che egli abbia già istituita una speciale infermeria per la cura e il ricovero dei propri operai.

Non è applicabile agli operai indigeni il disposto dei comma 1°, 2° e 3° dell'art. 11 della legge.

Art. 13.

Quando trattasi di operai indigeni, la devoluzione dell'indennità assicurata per il caso di morte ha luogo sempre che sussista, nelle

condizioni volute, una delle persone indicate nell'articolo 10 della legge.

L'assegnazione e il reparto dell'indennità sono però fatti in conformità dei principî del diritto di famiglia e successorio indigeno, secondo lo statuto personale del defunto, dal magistrato competente, a tenore degli articoli 8 e 9, 2° e 3° comma, dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, salva, in ogni caso, l'omologazione dell'autorità giudiziaria italiana.

È parimente devoluta, secondo il diritto successorio indigeno, la indennità nei casi previsti nell'ultima parte del 3° comma dell'articolo 15 della legge.

Art. 14.

Agli effetti del presente decreto, si considera come operaio l'apprendista indigeno che partecipa all'esecuzione del lavoro, mediante retribuzione.

In tal caso è considerato come salario, a tutti gli effetti suddetti, la retribuzione effettiva percepita dall'apprendista.

Art. 15.

Lo stato civile e di famiglia, l'età e le altre condizioni personali degli operai indigeni possono essere accertate anche con le forme e nei modi consentiti dagli ordinamenti e dalle consuetudini locali.

Art. 16.

Le dichiarazioni da farsi dagli operai indigeni pel conseguimento dell'indennità e le comunicazioni da farsi ai medesimi possono essere eseguite anche presso le locali autorità italiane.

Le autorità predette debbono curare che le dichiarazioni e comunicazioni ricevute siano fatte pervenire, nel più breve tempo, a chi di ragione.

Per la decorrenza dei termini si tien conto, e dev'essere fatto constare, della data in cui le dichiarazioni e le comunicazioni sono state ricevute dalle autorità suddette.

Nessuna responsabilità civile può incombere alle autorità medesime, nè alla pubblica amministrazione, in dipendenza della presente disposizione.

CAPO III.

## Disposizioni comuni agli operai italiani e indigeni

Art. 17.

Per determinare il numero minimo di operai prescritto, secondo i diversi casi, dalla legge e dal presente decreto, si tiene conto del numero complessivo degli operai, così italiani che indigeni.

Art. 18.

I termini di cui all'art. 11 della legge, per la liquidazione delle indennità nei casi d'inabilità permenente o di morte, sono di un mese dalla presentazione dei documenti.

Restano fermi i termini stabiliti pel pagamento delle indennità liquidate.

Art. 19.

Le denunzie prescritte dagli articoli 29 e 30 della legge debbono farsi al governatore.

Agli effetti delle denunzie, si considera per sede dell'impresa quella dove è la sua rappresentanza nella colonia.

Nelle denunzie dev'essere indicato il numero complessivo di operai, così italiani che indigeni, facendo inoltre distinta menzione del numero degli uni e degli altri.

Art. 20.

Il ministro delle colonie, d'accordo con l'Istituto assicuratore, ha la facoltà di dispensare i capi o esercenti di talune imprese od industrie dall'osservanza delle formalità prescritte nel titolo II del regolamento, per quanto riguarda la tenuta dei libri di matricola e di paga, sempre che, per la natura dell'impresa o per la forma dell'assicurazione, si abbia affidamento che sieno egualmente raggiunti gli scopi del presente decreto.

Art. 21.

Per le inchieste prescritte dall'art. 84 del regolamento, l'autorità giudiziaria competente, quando trattisi di infortunio avvenuto fuori della sua sede, può delegare un funzionario civile o militare residente nel luogo dell'avvenuto infortunio o nelle sue vicinanze.

Per tali evenienze, nei luoghi più distanti dalla sede dell'autorità giudiziaria, la delega può essere preventivamente fatta, in modo permanente.

Art. 22.

Per gli accertamenti previsti nell'art. 149 del regolamento, in mancanza dei sanitari ivi indicati o di quelli che ne esercitano le funzioni, è tenuto a prestare la propria opera, quando ne sia richiesto, qualsiasi altro medico civile o militare.

Art. 23

Le trasferte, le indennità e gli altri diritti stabiliti dal regolamento sono liquidati secondo le tariffe corrispondenti in vigore nella colonia, o, in mancanza, secondo quelle speciali da approvarsi dal ministro delle colonie.

Art. 24.

Oltre quanto è disposto dall'art. 103 del regolamento, l'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese dell'Istituto assicuratore, di sottostare alle cure che l'Istituto stesso ritenga necessarie, e di entrare, a tal fine, in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia indicato dall'Istituto.

Tra le cure previste nella presente disposizione non s'intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi.

In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata, in tutto o in parte, l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale di cui al successivo articolo.

Art. 25.

Il procedimento arbitrale indicato nell'art. 115 del regolamento è obbligatorio per tutte le controversie, previste nell'articolo stesso, sulla natura e sull'entità delle conseguenze dell'infortunio, nonchè per quelle previste nei comma 3° e 4° dell'art. 117, circa la revisione della indennità ai sensi dell'art. 13 della legge.

Sull'accordo delle parti, e coll'omologazione del giudice, la controversia può essere deferita ad un solo arbitro, scelto d'accordo fra l'Istituto assicuratore e l'operaio, o la cui nomina venga rimessa al giudice.

Prima di iniziare il procedimento suddetto, nonchè qualsiasi altra azione giudiziaria, le parti possono sempre esperimentare il tentativo di conciliazione, ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Art. 26.

Le disposizioni contenute nel titolo IV della legge e nel regolamento, relative ai trasporti marittimi, sono applicate in conformità del presente decreto, quando trattasi di navi iscritte ai porti della Tripolitania o della Cirenaica.

Art. 27.

Le somme di cui all'art. 37 della legge sono versate in una pubblica Cassa della colonia, da designarsi dal ministro delle colonie, e servono a formare un fondo speciale, destinato a sovvenire gli operai o le loro famiglie, nei casi di infortunio per cui non sia data indennità ai sensi del presente decreto, o quando non siasi potuto conseguirla.

Le erogazioni, agli scopi suindicati, sono ordinate dal governatore, il quale deve rimettere annualmente al ministro delle colonie la situazione del fondo suddetto.

TITOLO III.

## Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni

Art. 28.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto vi siano applicabili, e salvo le disposizioni del presente decreto, le leggi 8 luglio 1883, n. 1473 e 28 marzo 1912, n. 304, coi relativi regolamenti, concernenti la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, la quale sarà in seguito indicata con la denominazione Cassa nazionale infortuni.

Art. 29.

Le assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro nella Tripolitania e nella Cirenaica, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate esclusivamente dalla Cassa nazionale infortuni.

Sono nulle e senza alcun effetto le assicurazioni di cui nella prima parte del presente articolo dovunque fatte in contravvenzione della disposizione suddetta.

Art. 30.

Saranno tuttavia valide, fino alla scadenza dell'annata di assicurazione in corso, le assicurazioni già fatte, conformemente alle disposizioni vigenti nel Regno, a favore di operai impiegati nella Tripolitania e nella Cirenaica, sempre che esse abbiano decorrenza anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

Gli Istituti assicuratori hanno però, in tali casi, la facoltà di cedere i relativi rischi alla Cassa nazionale infortuni, la quale ha l'obbligo di rilevarli, per la parte riferentesi al residuo periodo di validità dell'assicurazione, sempre che siano stati assunti a condizioni non più onerose di quelle che saranno praticate dalla Cassa nazionale, a termini del presente decreto.

Art. 31.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale infortuni:

1° l'Amministrazione dello Stato e della colonia per gli operai dei propri stabilimenti, ai quali da ordinamenti speciali siano assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° coloro che, in dipendenza dell'esercizio di stabilimenti od imprese nel Regno, abbiano ivi fondato o fonderanno Casse private, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, quando con le Casse medesime provvedono ad assicurare indennità, non inferiori a quelle fissate nel presente decreto, anche agli operai impiegati nella Tripolitania e nella Cirenaica, nei propri stabilimenti od imprese, affini a quelli esercitati nel Regno.

Qualora le Casse suddette intendano riassicurare, nei limiti dell'art. 52 del regolamento, le indennità relative agli operai impiegati nella Tripolitania e nella Cirenaica, debbono farlo esclusivamente presso la Cassa nazionale infortuni.

Art. 32.

La Cassa nazionale infortuni deve accettare tutte le proposte relative ad assicurazioni che, in forza del presente decreto o di successive disposizioni, sono o saranno dichiarate obbligatorie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Deve inoltre accettare tutte le altre proposte di assicurazioni facoltative, purchè comprese tra le forme che dalla Cassa medesima sono esercitate nel Regno.

Essa deve anche assumere, per conto di coloro che vi sono chiamati, l'obbligo delle cure di assistenza medica e farmaceutica, stabilito dall'art. 12.

Art. 33.

Le condizioni generali di polizza, le tariffe e il regolamento per la loro applicazione sono approvati con decreto del ministro delle colonie, di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le condizioni generali di polizza sono eguali a quelle vigenti nel Regno, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni del presente decreto.

Le tariffe non potranno essere superiori a quelle applicate nel Regno, salvo le modificazioni corrispondenti alle diversità di rischio risultanti dalle disposizioni del presente decreto. In nessun caso il fatto dell'esercizio dell'impresa od industria nella Tripolitania o nella Cirenaica può essere considerato, di per sè solo, come un'aggravante di rischio.

Le tariffe relative agli operai indigeni sono rivedute ogni biennio.

Art. 34.

La Cassa nazionale infortuni può essere autorizzata a compiere le assicurazioni anche in forme diverse da quelle stabilite nel Regno, per quanto si riferisce ai metodi di valutazione dei salarî e di applicazione dei premî, allo scopo di rendere più semplice, sicura ed economica l'assicurazione, fermi sempre i casi e la misura delle indennità stabilite nel presente decreto.

Le forme suddette e le relative tariffe, nonchè le particolari norme di applicazione, debbono essere approvate nei modi stabiliti nel primo comma dell'articolo precedente.

Nei casi previsti dal presente articolo, può dispensarsi, a tenore dell'art. 20, dall'osservanza delle formalità richiamate nell'articolo stesso, salvo a sostituirvi quelle altre che risultino necessarie, agli scopi e per gli effetti ivi previsti.

Art. 35.

Le attribuzioni e le facoltà spettanti nel Regno al ministro di agricoltura, industria e commercio, nei rispetti della Cassa nazionale infortuni, sono esercitate, per quanto riguarda l'azione della Cassa stessa nella Tripolitania e nella Cirenaica, dal ministro delle colonie, di concerto col ministro predetto.

Farà parte di diritto del Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni un rappresentante del Ministero delle colonie, da nominarsi con R. decreto, ai sensi dell'art 6 della convenzione annessa alla citata legge 28 marzo 1912, n. 304, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello d'agricoltura, industria e commercio. Il detto rappresentante avrà voto deliberativo solo nelle questioni che riguardino direttamente l'azione della Cassa nelle colonie.

TITOLO IV.

## Disposizioni transitorie e finali

Art. 36.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data del 1° ottobre 1913.

Dalla data dell'entrata in vigore decorrerà il termine stabilito per le prime denunzie nell'art. 29 della legge.

Art. 37.

Entro il termine stabilito nel primo comma del precedente articolo saranno approvate, in via provvisoria, nei modi ed ai sensi dell'art. 33, le condizioni generali di polizza e le tariffe, nonchè il regolamento per la loro applicazione.

Esse resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1914, per la qual data sarà provveduto all'approvazione di quelle definitive, sempre nei modi ed ai sensi del citato art. 33.

Art. 38.

Entro il termine stabilito nel primo comma dell'art. 36, la Cassa nazionale infortuni dovrà istituire nella Tripolitania e nella Cirenaica gli uffici necessari al funzionamento del servizio affidatole.

Anche prima di detto termine, la Cassa nazionale deve accettare, presso le sue sedi nel Regno, tutte le proposte di assicurazione che le saranno presentate, in conformità del presente decreto. I relativi contratti saranno stipulati con riserva dell'applicazione delle condizioni di polizza e delle tariffe da approvarsi ai sensi del precedente articolo.

Art. 39.

Entro il termine stabilito nel primo comma dell'art. 36, il Ministero delle colonie pubblicherà, in lingua italiana ed araba, un estratto delle disposizioni relative all'assicurazione degli operai indigeni.

Tale pubblicazione terrà veci, ad ogni effetto, della pubblicazione integrale, in lingua araba, delle disposizioni della legge e del regolamento loro applicabili, conformemente al presente decreto.

Un esemplare dell'estratto predetto deve rimanere costantemente affisso, in modo che possa essere facilmente letto, in ogni stabilimento, opifizio o cantiere ove si trovino impiegati operai indigeni pei quali vi è l'obbligo dell'assicurazione.

Dev'essere parimente affisso, per uso degli operai italiani, nei luoghi e modi prescritti dall'art. 159 del regolamento, un esemplare dell'estratto pubblicato nel Regno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'articolo citato, insieme con un esemplare del presente decreto.

Art. 40.

Con decreto del ministro delle colonie saranno emanate le altre disposizioni transitorie e regolamentari che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

È data anche facoltà al ministro stesso, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, di provvedere, con suo decreto, al coordinamento, in un testo unico, delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti del Regno e nel presente decreto, da applicarsi nella Tripolitania e nella Cirenaica per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro delle colonie*
BERTOLINI.

---

*La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:*

## N. 960

**Regio Decreto 20 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è stato aumentato da L. 133.234,38 a L. 136.594,38 il canone annuo di dazio consumo dovuto dal comune di Trapani, a decorrere dal giorno 4 maggio 1913.

## N. 963

**Regio Decreto 11 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, viene concessa al Consorzio generale delle acque di Brandico, in provincia di Brescia, la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

## N. 964

**Regio Decreto 25 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, il fine inerente ai patrimoni della Confraternita di San Giovanni Decollato e della Pia Unione del Carmine di Nerola (Roma), viene trasformato a favore del locale ospedale di Sant'Antonio.

## N. 965

**Regio Decreto 25 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il lascito dotalizio Raffaele Siniscalchi in Roccapiemonte (Salerno) è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo.

## N. 966

**Regio Decreto 17 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Servigliano (Ascoli Piceno) è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

## N. 968

**Regio Decreto 25 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente al patrimonio delle confraternite del Sacramento e di Santo Stefano in Torre Santa Susanna (Lecce), viene parzialmente trasformato a favore dello spedale esistente in luogo.

## N. 970

**Regio Decreto 17 luglio 1913,** col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene concessa al Consorzio irriguo « Fontanone Gavardello » in comune di Montichiari, provincia di Brescia, la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

---

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN CONGEDO.

***Ufficiali di milizia territoriale.***
Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Ragazzoni Alberto, furiere in congedo — Cavargna Giuseppe, brigadiere carabinieri reali id. — Carloni Mario, soldato, id.

Con R. decreto del 13 luglio 1913:

Guardenti Vasco, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale arma di fanteria.

Con R. decreto del 17 luglio 1913:

Roselli Mario, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma cavalleria.

Con R. decreto del 25 luglio 1913:

Dentice Gerardo, militare di 3ª categoria, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma cavalleria.

I seguenti militari sono nominati sottotenenti di milizia territoriale, arma del genio:

Gaggiotti Eugenio, sottufficiale in congedo — Pepe Camillo, militare di truppa ascritto alla milizia territoriale.

*Ufficiali di riserva.*
Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Biraghi Giuseppe, capitano cavalleria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.*

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

Dragone Vincenzo, agente delle imposte di 2ª classse, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 16 luglio stesso e p r la durata di mesi tre.

Sparti Pietro, agente delle imposte di 4ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità dall'8 giugno u. s. e per la durata di mesi due.

Con R. decreto del 17 luglio 1913:

Dall'Ava Giovanni, agente delle imposte di 1ª classe, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno u. s. e per la durata di mesi tre.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Cancellerie e segreterie.*

Con Regi decreti del 27 aprile 1913:

Della Corte Stefano, cancelliere della pretura di Cerchiara Calabro, è collocato a riposo.

Marazzi Achille, cancelliere di pretura, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo.

Petitto Giuseppe, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Como, é collocato a riposo.

Drovetti Giovanni Domenico, aggiunto di cancelleria della pretura di Nuoro, è collocato a riposo.

Barone Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Taormina, é collocato a riposo.

Con Regi decreti del 27 aprile 1913:

Pinna Lorenzo, cancelliere della 2ª pretura di Milano, é, per merito, nominato segretario della regia procura di Salò.

Ardizzone Mario, cancelliere della 3ª pretura di Catania, è, per merito, nominato cancelliere di sezione del tribunale di Caltanissetta.

Lodà Domenico, cancelliere della pretura di Morano Calabro, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

Della Cella Domenico, cancelliere della pretura di Appiano, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi.

Fugali Gaetano, cancelliere della pretura di Chiaramonte Gulfi, è nominato vice cancelliere del tribunale Modica.

Di Maio Gaetano, vice cancelliere del tribunale di Caltanissetta, è nominato cancelliere della pretura di Chiaramonte Gulfi.

Con decreti ministeriali del 27 aprile 1913:

Frasoldati Isnardo, cancelliere di sezione del tribunale di Casale, ove non ha preso possesso, è tramutato al tribunale di Reggio Emilia.

Corio Vincenzo, cancelliere di sezione del tribunale di Caltanissetta, è nominato segretario di sezione presso la regia procura di Trani con l'attuale stipendio di lire 3000.

Cortesi Alfredo, vice cancelliere del tribunale di Roma, è messo a disposizione del Ministero delle Colonie per esercitare funzioni giudiziarie a decorrere dal 1° maggio 1913.

*Economati dei benefizi vacanti.*

Con Regio decreto del 20 aprile 1913:

Pascarelli Carlo, ufficiale di scrittura nell'economato generale dei benefizi vacanti di Napoli, è nominato applicato di 3ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Sollai Luigi, ufficiale di scrittura nell'economato generale dei benefizi vacanti di Bologna, è nominato applicato di 3ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 1500.

*Culto.*

Con Regio decreto del 13 aprile 1913, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1913:

È stato concesso il *regio assenso* al decreto del vescovo di Ruvo e Bitonto, in data 22 agosto 1912, col quale la sede della Parrocchia di S. Leucio in Bitonto è stata trasferita dall'antica chiesa alla nuova chiesa.

Con Regio decreto 17 aprile 1913, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1913:

Sono stati autorizzati ad accettare:

Il parroco di Aci Bonaccorsi i legati di lire 10,000 e di tre chilogrammi d'argento disposti dal fu Vincenzo Rizzotti;

Il parroco di S. Giovanni Battista in Carpineto di Fisciano l'eredità di beni immobili disposto dal fu sacer ote Luigi Siano;

Il parroco di S. Nicola in Castelluccio Inferiore il legato dell'annua rendita netta di lire 50 disposta dal fu Francesco Salerno;

Il parroco di S. Nicola in Pregiato, comune di Cava dei Terreni l'annuo canone di lire 28.53 disposto dal fu Giovanni Benincasa;

La fabbriceria parrocchiale di Caorle la donazione d'un appezzamento di terreno offerta dal sacerdote Domenico Nena;

La fabbriceria della chiesa curiale di Gai la dotazione di un appezzamento di terreno offerta dal conte Girolamo Brandolin;

Il parroco di S. Maria delle Grazie in Molino dei Torti il legato dell'annua rendita di lire 20 consolidato 5 per cento, disposto dal fu Domenico Franzosi;

La fabbriceria parrocchiale di Ozzinuovi il legato di lire 4000 disposto dalla fu Domenica Brognoli;

La fabbriceria parrocchiale di S. Maria dei Servi in Padova la donazione di lire 3000 offerta dalla signora Luigia Meneghini vedova Carraro

Il parroco di Pattada il legato di un immobile disposto dal fu Giovanni Maria Campus;

Il parroco di San Felice in San Felice di Pistoia il legato dell'annua rendita di lire 60 disposto dalla fu Bisbiglia Guastini vedova Poli:

La fabbriceria parrocchiale di Rovellasca il legato di lire 200 disposto dalla fu Angela Legnani vedova Masseroni;

Il parroco di Santa Lucia Giudaica e San Vito Maggiore in Salerno l'eredità disposta dalla fu Filomena Fulino;

Il capitolo cattedrale di Tropea il legato di lire 600 disposto dal fu Giuseppe Mazzara;

Il parroco di Zeddiani il legato disposto dalla fu Giuseppa Annina Ligia;

Il parroco di S. Carlo in Torrazza Coste il legato dell'usufrutto di un fondo rustico disposto dalla fu Marcella Bernini.

*Magistratura.*

Con decreto ministeriale del 1° maggio 1913:

Ricciardi Settimio, uditore presso il tribunale civile e penale di S. Angelo dei Lombardi, è destinato a prestar servizio presso il mandamento di Tolmezzo, e gli è assegnata la mensile indennità di lire 100, con decorrenza da determinarsi con altro decreto ministeriale.

Con decreto ministeriale del 5 maggio 1913:

Il decreto ministeriale in data 4 aprile 1913 col quale il sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cosenza:

Granata cav. Enrico, fu applicato temporaneamente alla regia procura presso il tribunale di Rossano, è revocato.

Con Regi decreti dell'8 maggio 1913:

Baviera cav. Giovanni, consigliere della Corte di appello di Roma, chiamato a far parte dell'amministrazione della giustizia presso il Governo egiziano, con l'ufficio di giudice al tribunale misto del Cairo, è messo a disposizione del ministero degli affari esteri e cessa col giorno 10 corrente dal percepire l'attuale stipendio, cominciando dal detto giorno a decorrere per lui quello inerente al nuovo suo ufficio.

Epifania Alfredo, sostituto procuratore del Re presso la regia procura del tribunale civile e penale di Bari, temporaneamente applicato alla regia procura di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato alla regia procura del tribunale civile e penale di Lagonegro, continuando nell'anzidetta applicazione.

Cafaro Pasquale, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Verbicaro, è nominato, per anzianità, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bari, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Aliventi Domenico, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Cento, è nominato, per anzianità, giudice con l'annuo stipendio di lire 4000, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamanto di Cento.

Tanda Enrico, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Montevarchi, è nominato, per anzianità, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Avezzano, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Marri Stefano, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Montalcino, è nominato, per anzianità, giudice con l'annuo stipendio di lire 4000, continuando ad esercitare le funzioni di pretorre nello stesso mandamento di Montalcino.

Bonomo Rocco, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Laurenzana, è nominato, per anzianità, giudice del tribunale civile e penale di Larino, con l'annuo stipendio di lire 4000, cessando dalle anzidette funzioni.

Iannibelli Ernesto, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Irsina, è nominato, per anzianità, giudice del tribunale civile e penale di Nicastro, con l'annuo stipendio di lire 4000, cessando dalle anzidette funzioni.

Salis Eugenio, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Empoli, è nominato, per anzianità giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, con l'annuo stipendio di lire 4000, cessando dalle anzidette funzioni.

Croce Luigi, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Moretta, è nominato, per anzianità giudice, con l'annuo stipendio di lire 4000, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento di moretta.

# MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

## DIREZIONE GENERALE DEI VAGLIA

### Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

*Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio* 1913 (*Esercizio* 1912-913).

| **Debito.** | | **Credito.** | |
|---|---|---|---|
| Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di febbraio 1913 . . . . . . . . . L. | 260,982,896 91 | Per vaglia e titoli di credito, di origine italiana, pagati nel mese di febbraio 1913 . . L. | 267,978,098 59 |
| Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio 1912-913 . . . » | 1,551,999,366 25 | Per vaglia e titoli di credito, come sopra, pagati nei mesi precedenti dell'esercizio 1912-913 . . . . . . . . . . . . . . . » | 1,553,879,412 56 |
| L. | 1,812,982,263 19 | | 1,821,857,511 15 |
| Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente. » | 89,841,057 40 | Importo dei vaglia e titoli di credito, come sopra, caduti in prescrizione al 30 giugno 1912 . . . . . . . . . . . . . . » | 128,425 74 |
| Somma complessiva del debito L. | 1,902,823,320 59 | Somma complessiva del credito L. | 1,821,985,936 89 |

**RIASSUNTO.**

| | |
|---|---|
| Debito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | 1,902,823,320 59 |
| Credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » | 1,821,985,936 89 |
| Differenza . . . . . L. | 80,837,383 70 |
| Importo dei vaglia di origine estera pagati in Italia nel mese di febbraio 1913 (Credito dell'Amministrazione italiana verso quelle estere corrispondenti) . . . . . . . . . . . . . » | 22,690,456 99 |
| Differenza a debito a tutto febbraio 1913 . . . . . L. | 58,146,926 71 |

# FERROVIE DELLO STATO

**Direzione generale (Servizio ragioneria)**

**ESERCIZIO 1912-1913**

## PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

**36ª decade - dal 21 al 30 giugno 1913.**

| | RETE | | | STRETTO DI MESSINA | | | NAVIGAZIONE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze |
| Chilometri in esercizio | 13,741 (1) | 13,474 (1) | + 276 | 23 | 23 | — | 603 | 603 | — |
| Media | 13,708 | 13,449 | + 259 | 23 | 23 | — | 603 | 603 | — |
| Viaggiatori | 6,153,170 — | 5,632,628 20 | + 520,541 80 | 10,480 — | 6,441 69 | + 4,038 31 | 118,600 — | 50,664 24 | + 67,935 76 |
| Bagagli e cani | 286,586 — | 256,269 31 | + 30,316 69 | 286 — | 252 69 | + 33 31 | — | — | — |
| Merci a G. V. e P. V. acc. | 2,225,256 — | 2,038,064 29 | + 187,191 71 | 2,280 — | 4,555 73 | — 2,275 73 | 1,400 — | 10,334 61 | — 8,934 61 |
| Merci a P. V. | 8,192,988 — | 7,500,911 67 | + 692,076 33 | 8,954 — | 7,712 65 | + 1,241 35 | — | — | — |
| Totale | 16,858,000 — | 15,427,873 47 | + 1,430,126 53 | 22,000 — | 18,962 76 | + 3,037 24 | 120,000 — | 60,998 85 | + 59,001 15 |
| **Prodotti complessivi dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.** | | | | | | | | | |
| Viaggiatori | 218,125,542 — | 202,250,090 99 | +15,875,451 01 | 258,291 — | 224,317 58 | + 33,973 42 | 2,215,314 — | 1,883,753 06 | + 331,560 94 |
| Bagagli e cani | 9,806,383 — | 9,276,897 32 | + 529,485 68 | 11,177 — | 10,553 13 | + 623 87 | — | — | — |
| Merci a G. V. e P. V. acc. | 57,957,740 — | 60,758,505 10 | — 2,800,765 10 | 144,991 — | 155,840 72 | — 10,849 72 | 356,686 — | 392,155 89 | — 35,469 89 |
| Merci a P. V. | 273,555,338 — | 261,445,121 41 | +12,110,216 59 | 259,841 — | 245,037 04 | + 14,803 96 | — | — | — |
| Totale | 559,445,003 — | 533,730,614 82 | +25,714,388 18 | 674,300 — | 635,748 47 | + 38,551 53 | 2,572,000 — | 2,275,908 95 | + 296,091 05 |

**PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.**

| | Approssimativi esercizio corrente | Definitivi esercizio precedente | Differenze |
|---|---|---|---|
| Della decade | 1,226 92 | 1,145 01 | + 81 91 |
| Riassuntivo | 40,808 59 | 39,685 52 | + 1,123 07 |

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago; la linea « Lecce-Francavilla Fontana » e diramazione « Novoli-Nardò Centrale » (ceduta il 26 giugno c. a., Ord. Generale n. 4 Boll. Uff. n. 26 del 26-6 c. a.) ed aggiunta la lunghezza della linea « Borgo San Lorenzo-Pontassieve » (aperta all'esercizio il 30-6 c. a. O. S. n. 168 Boll. Uff. n. 25 del 19-6 c. a). e quella dei tronchi « Livenza-Portogruaro » e « Motta di Livenza-San Vito al Tagliamento » (aperti all'esercizio il 30 giugno c. a., O. S. n. 173 Boll. Uff. n. 26 del 26-6 c. a.).

## MINISTERO DEL TESORO

### Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | Intestazione da rettificare | Tenore della rettifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.50 % | 171648 | 1120 — | Pagano *Carlo* fu Giovanni Matteo, dom. a Spezia (Genova) | Pagano *Nicolò-Carlo* fu Giovanni-Matteo |
| » | 231795 | 17 50 | Pagano *Nicola-Carlo* fu Giovanni-Matteo, dom. a Livorno | |
| » | 4.29 3 | 185 50 | Pagano Mario fu *Nicola-Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Lydia Greenham fu Giovanni ved Pagano, moglie in seconde nozze di Magliano Andrea dom. a Spezia (Genova) | Pagano Mario fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro |
| » | 402904 | 185 50 | Pagano Maria fu *Nicola-Carlo* minore ecc. come sopra | Pagano Maria fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro |
| » | 303189 | 735 — | Pagano Mario e Maria fu *Carlo* minori ecc. come sopra | Pagano Mario e Maria fu *Nicolò Carlo* ecc. come contro |
| » | 358489 | 203 50 | Pagano Mario e Maria fu *Carlo* minori ecc. come sopra | Pagano Mario e Maria fu *Nicolò-Carlo* ecc. come contro |
| » | 660674 | 157 50 | Rolandi-Ricci Gerolamo fu *Gerolamo*, dom. a Genova | Rolandi-Ricci Gerolamo fu *Luigi* dom. a Genova |
| 3 % | 48173 | 3 — | *Prozzi* Pasqualina fu *Antonio* minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Custode fu Angelo dom. a Marcone (Benevento) | *Prozzo* Pasqualina fu *Angelantonio* ecc. come contro |
| » | 48474 | 3 — | *Prozzi Antonia* fu *Antonio* ecc. come sopra | *Prozzo Mariantonia* fu *Angelantonio* ecc. come contro |
| » | 48475 | 3 — | *Prozzi* Maria Giuseppa fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Maria Bao fu Andrea dom. in Marcone (Benevento) | *Prozzo* Maria Giuseppa fu Nicola ecc. come contro |
| 5 % | 1275313 | 5 — | *Prozzi* Pasqualina fu *Antonio* minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Custode fu Angelo dom. a Marcone (Benevento) | *Prozzo* Pasqualina fu *Angelantonio* ecc. come contro |
| » | 1275314 | 5 — | *Prozzi Antonia* fu *Antonio*, ecc., come sopra | *Prozzo Mariantonia* fu *Angelantonio*, ecc., come contro |
| » | 1275315 | 5 — | *Prozzi* Maria Giuseppa fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Maria Bao fu Andrea, domic. in Marcone (Benevento) | *Prozzo* Maria Giuseppa fu Nicola, ecc. come contro |
| 3.50 % | 375024 | 105 — | Lagomarsino *Vittorina*, Elina e Dario fu Vittorio Achille, sotto la tutela del loro avo Dondero Giambattista fu Stefano, dom. a Cornia, comune di Moconesi (Genova) | Lagomarsino *Virginia*, Elina e Dario fu Vittorio Achille, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 agosto 1913.

*Il direttore generale*
GARBAZZI.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 agosto 1913, in L. 102,39.**

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

### Ispettorato generale del commercio

**Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).**

20 agosto 1913.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3.50 % *netto* ..... | 98.29 12 | 96 54 12 | 97.80 61 |
| 3.50 % *netto* (1902) | 97.95 62 | 96.20 62 | 97.47 11 |
| 3 % *lordo* .... | 65.75 — | 64.55 — | 64.81 85 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### REGIO EDUCATORIO FEMMINILE DEGLI ANGIOLINI
FIRENZE

### Bando di Concorso

È aperto il concorso alle cattedre per l'insegnamento della *lingua francese* e per quello della *storia e geografia*, nelle scuole di corso medio (complementare e normale) di questo Istituto.

Gli assegni di stipendi sono di L. 600 (seicento) per ognuna delle due cattedre ed essi saranno corrisposti suddivisi, mensualmente, per la durata effettiva di ogni anno scolastico.

I concorrenti correderanno la loro domanda, redatta in carta legale, dei seguenti documenti:

1. L'attestazione di nascita, debitamente legalizzata, donde risulti non superata l'età di 35 anni, salvo che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni.
2. Certificato di un medico provinciale, che attesti della sana costituzione fisica dell'aspirante stesso, di data non anteriore agli ultimi tre mesi.
3. La fede penale di data non anteriore agli ultimi tre mesi.
4. Certificato di moralità di data non anteriore agli ultimi tre mesi, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 5 del Regolamento approvato con R. Decreto 7 marzo 1907 n. 218, e legalizzato dal R. Prefetto.
5. Certificato di cittadinanza italiana.
6. Laurea universitaria, o diploma d'abilitazione all'insegnamento per cui ha bandito il concorso, o certificato dato dal Ministero della pubblica istruzione giusto l'art. 2° comma 1° della legge 8 aprile 1906 n. 141.
7. Specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università, o negli istituti superiori o negli esami per il conseguimento della laurea o del diploma.
8. Cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.
9. Elenco, in carta libera, dei documenti presentati, con indicazione del luogo, ove dovranno essere restituiti.
10. Ogni altro titolo che si avvisi opportuno di presentare e pubblicazioni, escluse se opere manoscritte o su bozze di stampa.

I documenti dovranno essere originali, o in copia legalmente autenticata.

Saranno dispensati dal produrre il documento di che al n. 5 i cittadini delle Provincie italiane, non comprese nel territorio dello Stato, quand'anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in questo istituto, o in uno delle amministrazioni governative.

Il termine utile per la presentazione della domanda, dei titoli e dei documenti da inviarsi a questa Presidenza (via della Colonna 26 Firenze) è di giorni quaranta da quello della data del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, nel quale è pubblicato il presente bando di concorso.

I concorrenti potranno liberamente chiedere, alla Direzione dell'Istituto, qualunque chiarimento in proposito dei concorsi, e una copia del Regolamento speciale che vi si riferisce, per avere notizia precisa degli obblighi che potrebbero essere fatti loro se risultassero eletti.

Dalla sede dell'Istituto.

*Firenze, 1 agosto 1913.*

p. Il Presidente
prof. DANTE BADANELLI.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

**Parrebbe che la Turchia sia intenzionata di arrestare la sua marcia attraverso i territori bulgari; questo per lo meno risulta dalle parole quantunque i fatti non le confermino anzi lo contraddicano.**

**Quanto alle parole riferiscano questi dispacci:**

*Pietroburgo, 20.* — Secondo notizie da Costantinopoli, il gran visir, ha fatto visita all'ambasciatore di Russia e gli ha dichiarato che le voci relative all'intenzione della Turchia di occupare Dedeagatch e di varcare la frontiera della Bulgaria sono completamente infondate.

Soltanto per motivi strategici e perchè non si conoscevano esattamente le intenzioni dei bulgari, i turchi hanno passato la Maritza.

Il gran visir ha aggiunto che inviava oggi stesso al comandante in capo dell'esercito turco l'ordine categorico di ritirare le sue truppe.

*Costantinopoli, 20.* — La Porta ha chiesto informazioni al generalissimo riguardo alle località al di là della Maritza che potrebbero venire sgombrate anche prima di risolvere la questione di Adrianopoli.

**Quanto ai fatti contraddice questo altro telegramma da Sofia, 20:**

Nei giorni 9, 10 e 11 del mese corr., distaccamenti turchi passarono l'antica frontiera bulgara in prossimità dei villaggi di Scudlak e di Costantino nel distretto di Kizilagtch.

Il 16 un altro distaccamento turco, composto di quaranta uomini, tentò di passare l'antica frontiera sulla riva sinistra della Moritza.

**Frattanto la situazione è invariata. Si attende sempre un nuovo passo delle potenze; ma la Turchia persuasa che nessun mezzo coercitivo sarà adottato contro di lei attende noncurante il secondo passo delle potenze, preparata a riceverlo come il primo. E' ben chiaro che la Turchia oramai non può cedere che dinnanzi alla forza, e se pertanto le potenze non intendono usarla la politica turca è destinata al più completo trionfo.**

**L'opposizione più seria alla Porta viene dalla Russia, tuttochè anche questa non sia per ora che di parole. Che queste possano tradursi in atto lo farebbe supporre questo dispaccio da Pietroburgo, 20:**

Il *Novoje Wremia*, commentando stasera la voce di una eventuale rottura dei rapporti diplomatici con la Turchia, dichiara che tali voci non sono del tutto prive di fondamento, la Russia essendo fermamente risoluta a ristabilire la sua missione storica di protettrice del mondo slavo.

***

Sebbene non si debba prestare molta fede alle notizie intorno allo strascico della guerra balcanica, come avveniva per le notizie della guerra, pure riferiamo il seguente telegramma da Salonicco, 20, il quale descrive un quadro gravemente impressionante:

L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Il 18 corr. gli abitanti di Melenik, informati che la loro città rimane ai bulgari, si riunirono e decisero di non abbandonare il paese se non completamente distrutto.

Cominciò subito l'esodo delle donne e dei fanciulli. Poscia gli uomini si recarono nella chiesa e ne tolsero le Iconi per evitare il sacrilegio. Quindi sulla pubblica piazza sventrarono barili di vino rovesciandolo.

Devastarono anche le vigne, e, formati quattro gruppi, misero il fuoco in quattro punti della città. Indi, ritirandosi nei dintorni, non se ne partirono se non quando le fiamme ebbero consumato tutto.

Lo spettacolo di migliaia di esseri che abbandonavano il suolo natio era veramente triste.

Il villaggio di Tsartsovo subì eguale sorte.

I mussulmani fecero lo stesso da per tutto.

È a notarsi che parecchie famiglie bulgare fuggivano per evitare le atrocità bulgare.

Nei dintorni di Gumulgina e di Xonthi la popolazione emigra verso i paesi greci.

Tutte le strade brulicano di gente che emigra dai paesi che rimarranno ai bulgari, portando seco le poche masserizie che può portare.

***

La Bulgaria non crede nè punto nè poco alle assicurazioni date dalla Turchia circa l'arresto della sua marcia e pertanto nella grave alternativa in cui si trova di dovere disarmare in obbedienza al trattato di Bucarest e di doversi opporre alla invasione turca, ha ricorso alle potenze.

In proposito un dispaccio da Sofia, 20, dice:

Il Governo bulgaro essendo venuto a conoscenza che il Governo greco aveva intenzione di ritirare le sue truppe dalla parte della Tracia che spetta alla Bulgaria, avrebbe espresso alle potenze il desiderio che le truppe elleniche ritardino lo sgombero di sette giorni, per dar tempo al Governo bulgaro di inviare truppe colà in modo da evitare disordini che potrebbero verificarsi nell'intervallo tra la partenza dei greci e l'arrivo dei bulgari.

Sembra che la Grecia, per invito di alcune potenze, abbia annuito a tale desiderio e non sgombrerà prima del 28 corr.

***

La Commissione civile pro-Adrianopoli è giunta a Londra donde ieri si telegrafò che essa è stata informata che verrebbe ricevuta al *Foreign Office*, se venisse presentata dall'ambasciata di Turchia

# CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta ha transitato ieri sera da Roma per Milano, proveniente da Napoli.

**S. E. Millo.** — Ieri mattina, a Genova, S. E. il ministro della marina, contrammiraglio Millo, ha visitato l'Ufficio Idrografico, e alle 12,50 ripartì per Roma.

**Ai nostri soldati.** — L'altra notte ha fatto ritorno a Genova, dalla Libia, il primo battaglione dell'89° reggimento di fanteria.

Fino dalle 23,30 la stazione era gremita. Erano a riceverlo le rappresentanze dei reggimenti 89°, 90°, 42°, di guarnigione a Genova, con le rispettive musiche, gli ultimi due anche con le bandiere, i generali presenti a Genova, numerosi ufficiali di terra e di mare in alta tenuta, il sindaco, il rappresentante del prefetto, le altre autorità e moltissime Associazioni.

Il treno giunse alle 24, accolto da applausi entusiastici e da grida di « Viva l'89°! Viva il reggimento genovese! Viva l'Italia! ». Dai vagoni discesero gli ufficiali e i soldati, recando la bandiera dell'89° decorata della medaglia d'argento.

Le musiche dei tre reggimenti intuonarono la marcia Reale, salutata da entusiastiche acclamazioni, mentre i generali e gli ufficiali superiori si recavano incontro agli ufficiali del battaglione e li abbracciavano tra deliranti applausi.

In mezzo alla folla si trovavano le famiglie di alcuni soldati che circondarono i loro cari.

Nell'atrio della stazione fu servito ai reduci un buffet freddo; quindi il battaglione, accompagnato dalle rappresentanze dei reggimenti, si diresse alla caserma San Benigno fra fitte ali di popolo, fatto segno lungo tutto il percorso ad entusiastiche, incessanti acclamazioni.

**Cooperazione e mutualità agraria.** — Nella sede della Società degli agricoltori italiani, in Roma, ieri, venne inaugurato il corso di cooperazione e mutualità agraria. Numerose erano le personalità presenti al dotto convegno. Fra gli altri gli onorevoli V. E. Orlando, Codacci-Pisanelli, Raineri, Ottavi e Casalini, il commendatore Giuffrida, il comm. avv. Bargoni, direttore generale della C. N. I., il comm. Nazzari, il comm. Camanni, ecc.

Per primo prese la parola l'on. Ottavi presidente della Società degli agricoltori italiani, che dopo aver rivolto un saluto a tutti gli intervenuti e in special modo a tutti i convenuti da ogni parte d'Italia per il progresso della mutualità agraria, invitò l'on. Vittorio Emanuele Orlando ad aprire il corso delle conferenze, che sarà continuato nei giorni seguenti dagli onorevoli Luzzatti, Raineri e da altri egregi studiosi.

Quindi, l'on. Ottavi, diede la parola all'on. Orlando che pronunziò, spesso interrotto da applausi, un elevato discorso di circostanza il comm. prof. Vincenzo Giuffrida, direttore generale del Credito e della Previdenza tenne il discorso di prolusione, applauditissimo. Dal dott. Casalini venne data, poscia, spiegazione del programma e dell'indirizzo del corso.

Stamane l'on. Raineri ha iniziato il corso delle lezioni.

**Disastro ferroviario.** — Il treno direttissimo proveniente da Roma ha deviato la scorsa notte alle 0,30 al passaggio a livello del quadrivio di Poggioreale presso Napoli. Si sono rovesciati la locomotiva, il *tender*, il bagagliaio e la vettura postale. Il rimanente del treno, pur essendo uscito dalle rotaie, non subì avarie, osalvo la prima vettura di prima classe.

Il macchinista Giuseppe Carloni è stato estratto cadavere. Il fuochista Giovanni Benvenuto, gravemente ferito, è morto successivamente all'ospedale.

Sono pure rimasti vittime il capo treno Grenolio, e un individuo non ancora identificato morto allo spedale dei Pellegrini.

Le autorità si sono recate sul luogo.

I feriti ricoverati a detto ospedale sono Carlo Jovinelli, trentatreenne, il guardafreni Giovanni Benvenuto, fuochista, Alessandro Fiorentino, ventisettenne, Giulio Gastoldi, ventiseenne, commesso postale, Alberto Zito, ventottenne, ufficiale postale, Raimondo De Gaudio, cinquantaduenne.

All'ospedale di Loreto sono ricoverati il capoturno dell'ufficio postale, Eugenio Guarineri, cinquantaseenne, e il conduttore Enrico Fusco.

Inoltre i due feriti Ugo Petri, ventinovenne, di Roma, del personale ferroviario, e Vincenzo Morelli, ventottenne, dopo le medicature sono ritornati alle loro abitazioni.

**Maltempo.** — Un telegramma da Verona informa che un ciclone si è abbattuto sulla stazione internazionale di Peri, danneggiando gravemente gli uffici, i magazzini ed il ristorante, che erano costruiti in legno perchè provvisori.

**Navi estere.** — La nave tedesca *Goeben*, proveniente dal Pireo, giunse iermattina a Brindisi, da dove proseguì per Pola.

**Marina militare.** — La R. nave scuola-mozzi *Miseno*, è partita ieri da golfo Juan per Villafranche. — La R. nave *Miseno* è partita iermattina da Saint Tropez per Salins d'Hyères.

**Marina mercantile.** — L'*America*, della N. G. I., è giunto a New York. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, ha transitato da Gibilterra per Genova. — Il *Luisiana*, id., ha proseguito da Valenza per Docar, Rio de Janeiro e Buenos Aires.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 20. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di inviare oggi alle potenze una circolare relativa all' avanzata dell'esercito turco oltre la Maritza.

La circolare sarà redatta nello stesso senso della dichiarazione fatta l'altro ieri dal gran visir, nella quale questi affermò la sua volontà di non oltrepassare la frontiera indicata nella nota del 19 luglio.

PIETROBURGO, 20. — Si ha da Sofia che il Governo greco ha informato il Governo bulgaro per il tramite del ministro di Russia, che ha nominato i membri delle tre Commissioni incaricati di delimitare la nuova frontiera.

Tali commissioni si riuniranno il 22 corrente a Demir Hissar. Le città di Dedeagasch, di Xanthi e di Gumuldjina saranno sgombrate dai greci il 21 corrente.

WASHINGTON, 20. — I telegrammi di Lind, inviato degli Stati Uniti a Messico che dicono che le trattative continuano, attenuano il sentimento di apprensione che regna nei circoli ufficiali.

PARIGI, 20. — Emilio Ollivier, membro dell'accademia francese ed ex-presidente del Consiglio sotto l'Impero, è morto oggi a Saint Gervais-les-Bains.

BELGRADO, 20. — Il Re ha firmato un *ukase*, col quale ratifica il trattato di Bucarest.

MADRID, 20. — Un dispaccio ufficiale da Tetuan dice che le operazioni militari effettuate da una brigata spagnuola sul territorio di Asfa hanno costituito una punizione per gli abitanti di detto territorio.

La brigata si è suddivisa in cinque piccole colonne, che hanno razziato la regione, ove da lungo tempo si trovava concentrato il nemico.

La giornata è stata assai faticosa.

Il combattimento cominciato all'alba verso le quattro non è terminato che alle sette e mezzo di sera.

Le perdite spagnuole sono state di undici morti e trenta feriti.

Il dispaccio non parla delle perdite subite dal nemico.

MAZAGAN, 20. — I particolari ricevuti sul combattimento del 19 agosto dicono che i contingenti ribelli che vi hanno preso parte, appartenevano ai M'Seguina, agli Ait Hamira e ai Sotuka.

I ribelli hanno ricevuto un rinforzo di 500 uomini.

Gli Ida Ou e gli Anflous si sono uniti a loro.

In una grande riunione tenuta a Sidi Ars essi hanno deciso di marciare su Tarudant prima che arrivino rinforzi dal Maghen.

ROMA, 20. — La Legazione di Grecia comunica:

La notizia pubblicata dai giornali di Costantinopoli, secondo la quale il comandante greco di Dedeagatch ha invitato il comandante dell'esercito ottomano ad occupare questa città, dopo che l'esercito greco l'avrà sgombrata, è completamente infondata e formalmente smentita.

Lo sgombro dei territori occupati dall'esercito ellenico avrà luogo in conformità del trattato di Bucarest.

PORTSMOUTH (New Hampshire), 20. — La cannoniera *Nashville* è partita per il Messico, in conformità di un ordine ricevuto da Washington qualche giorno fa.

BUDAPEST, 20. Ha avuto luogo stamane un duello alla sciabola tra il conte Tisza e il marchese Pallavicini. Il conte Tisza ha riportato una leggera ferita alla testa, il marchese Pallavicini è stato leggermente ferito al collo.

Gli avversari si sono riconciliati.

GAND, 20. — Stasera un incendio ha completamente distrutto il padiglione spagnuolo all'Esposizione.

Questo padiglione occupava una superficie di mille metri quadrati.

SALONICCO, 20. — Le truppe greche hanno ricevuto l'ordine di lasciare Gumulgina.

Le truppe turche si accingono a entrare in questa città.

BELGRADO, 20. — Nel lasciare la Serbia, il presidente del Consiglio greco Venizelos ha diretto a Pasic il seguente dispaccio:

« Nel momento di lasciare il suolo serbo, prego V. E. di voler fare gradire a S. M. il Re l'espressione dei miei sentimenti di viva gratitudine per la sua benevola accoglienza.

Gli attestati di simpatia che ci sono stati dati dalla popolazione serba nella capitale e durante il nostro viaggio in Serbia ci hanno profondamente commosso; ed io conservo un ricordo incancellabile dell'illustre capo del Governo serbo, che colle sue eminenti qualità ha tanto contribuito all'opera comune, che apre ai nostri paesi un'èra di prosperità.

Tutti i nostri sforzi tenderanno sempre a rendere più stretti e più intimi i vincoli che uniscono i due paesi ».

MADRID, 20. — L'*Imparcial* riceve da Ceuta che una brigata avrebbe razziato totalmente il territorio dei Beni M' Sala:

Parecchi douar sono stati incendiati. Il fuoco si è propagato per una considerevole estensione e occorreranno parecchi giorni per estinguerlo.

Il nemico si è difeso accanitamente, ma sembra abbia subito gravi perdite.

Gli spagnuoli avevano fino alle sei di ieri sera 14 morti e 16 feriti. Altri dispacci segnalano questa operazione senza parlare di perdite.

MESSICO, 20. — Il Governo ha diretto a tutte le Legazioni una Nota nella quale dice i negoziati tra il presidente Huerta e Lind proseguono in modo cordialissimo.

SOFIA, 21. — La legione macedo-adrianopolitana, che forma due brigate, è tornata a Sofia ed è stata ricevuta fuori della città dal Re, dai principi, dalla Corte, dal generalissimo e dai generali.

È stata poscia celebrata una funzione religiosa.

Il Re ha passato in rivista i volontari e si è messo alla loro testa per entrare nella capitale.

Una folla immensa era accalcata all'ingresso della città e nelle prossime vie.

Una pioggia di fiori cadeva sul Re e sui principi, nonchè sui volontari, i quali, sulla piazza della cattedrale, hanno sfilato dinanzi al Re, tra entusiastiche acclamazioni.

La folla ha vivamente acclamato il Re e i principi.

COSTANTINOPOLI, 21. — Varie ambasciate, in seguito alla notizia circa l'avanzata delle truppe turche oltre la linea della Maritza, hanno energicamente invitato il Governo ottomano a non oltrepassare i limiti fissati nella Nota del 19 luglio.

La notizia che i Bulgari si accingevano a rioccupare Dedeagatch venerdì ha prodotto il panico tra la popolazione. Molti abitanti hanno abbandonato la città.

I consoli si sono rivolti agli ambasciatori per chiedere l'invio di navi per la protezione delle proprietà degli stranieri.

Secondo informazioni da buona fonte, i bulgari rioccuperanno la città il 28 agosto alla presenza degli addetti militari esteri, che il Governo bulgaro ha invitato per evitare che siano ancora diffuse voci di eccessi delle truppe bulgare.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del Regio Osservatorio del Collegio romano

19 agosto 1913.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 762 9 |
| Termometro centigrado al nord | 30 4 |
| Tensione del vapore, in mm | 9,04 |
| Umidità relativa, in centesimi | 28 |
| Vento, direzione | S |
| Velocità in km | 10 |
| Stato del cielo | sereno |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 30 7 |
| Temperatura minima, id | 17 0 |
| Pioggia in mm | — |

20 agosto 1913.

**In Europa:** pressione massima di 767 al NW., minima di 757 sulle coste baltiche.

**In Italia nelle 24 ore:** barometro ovunque abbassato fino a 4 mm. al nord; temperatura in aumento specialmente sulla Sicilia orientale; nel pomeriggio cielo vario sulle sulle località centrali, per lo più sereno altrove. in Val Padana nebbie.

Barometro massimo di 762 in Sicilia, minimo di 759 sul mar Ligustico.

**Probabilità:** venti moderati tra sud e ponente sulle coste tirreniche e joniche tra sud e levante sulle coste adriatiche, del 1° quadrante sulle regioni settentrionali. Cielo sereno sul meridionale, vario altrove con pioggerelle sulle località settentrionali. Tirreno e Jonio ancora mossi. Temperatura in aumento.

## BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 20 agosto 1913.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore | minima |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | — | — | — | — |
| Sanremo | — | — | — | — |
| Genova | coperto | legg. mosso | 26 8 | 2: 9 |
| Spezia | coperto | legg. mosso | 27 6 | 20 0 |
| Cuneo | sereno | — | 26 0 | 17 6 |
| Torino | sereno | — | 25 4 | 19 4 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | coperto | — | 30 2 | 17 0 |
| Domodossola | coperto | — | 23 3 | 16 3 |
| Pavia | nebbioso | — | 28 8 | 16 9 |
| Milano | coperto | | 20 8 | 19 2 |
| Como | coperto | | 28 0 | 14 8 |
| Sondrio | — | | — | — |
| Bergamo | coperto | | 26 0 | 18 5 |
| Brescia | 3/4 coperto | | 27 4 | 15 0 |
| Cremona | coperto | | 20 2 | 19 6 |
| Mantova | coperto | | 28 0 | 18 0 |
| Verona | 1/2 coperto | | 27 8 | 20 1 |
| Belluno | nebbioso | | 23 9 | 17 3 |
| Udine | 1/4 coperto | | 26 0 | 17 4 |
| Treviso | coperto | | 26 4 | 18 7 |
| Vicenza | nebbioso | — | 26 0 | 19 7 |
| Venezia | coperto | calmo | 25 4 | 21 0 |
| Padova | coperto | — | 25 6 | 19 4 |
| Rovigo | 1/2 coperto | — | 27 4 | 18 2 |
| Piacenza | 3/4 coperto | | 27 0 | 18 4 |
| Parma | nebbioso | | 28 2 | 18 1 |
| Reggio Emilia | coperto | | 28 0 | 18 2 |
| Modena | nebbioso | | 27 1 | 17 7 |
| Ferrara | coperto | | 27 6 | 19 0 |
| Bologna | 3/4 coperto | — | 27 2 | 20 1 |
| Ravenna | — | | — | — |
| Forlì | 1/2 coperto | — | 26 4 | 16 6 |
| Pesaro | coperto | calmo | 25 0 | 18 6 |
| Ancona | coperto | calmo | 26 1 | 15 2 |
| Urbino | coperto | — | 26 0 | 19 4 |
| Macerata | coperto | — | 27 0 | 18 8 |
| Ascoli Piceno | 1/2 coperto | | 28 2 | 19 6 |
| Perugia | 1/4 coperto | | 28 0 | 18 4 |
| Camerino | — | | — | — |
| Lucca | 3/4 coperto | — | 23 3 | 17 8 |
| Pisa | coperto | — | 29 0 | 18 6 |
| Livorno | coperto | calmo | 28 0 | 21 5 |
| Firenze | coperto | | 30 6 | 18 8 |
| Arezzo | 3/4 coperto | | 23 8 | 17 0 |
| Siena | 1/2 coperto | | 27 6 | 18 6 |
| Grosseto | 1/2 coperto | | 30 0 | 20 0 |
| Roma | 1/4 coperto | — | 30 7 | 21 0 |
| Teramo | 3/4 coperto | | 30 0 | 17 3 |
| Chieti | coperto | | 25 0 | 17 5 |
| Aquila | sereno | — | 29 5 | 16 0 |
| Agnone | sereno | — | 23 3 | 20 0 |
| Foggia | 1/2 coperto | — | 33 0 | 17 9 |
| Bari | 1/4 coperto | calmo | 26 6 | 20 0 |
| Lecce | sereno | — | 30 8 | 20 4 |
| Caserta | sereno | | 32 9 | 19 8 |
| Napoli | sereno | calmo | 30 1 | 22 0 |
| Benevento | 1/4 coperto | | 32 2 | 17 5 |
| Avellino | sereno | | 28 8 | 16 8 |
| Mileto | sereno | | 35 0 | 19 0 |
| Potenza | 1/4 copert. | | 27 1 | 20 1 |
| Cosenza | — | | — | — |
| Tiriolo | 1/2 coperto | — | 31 2 | 13 6 |
| Reggio Calabria | — | — | — | — |
| Trapani | 1/2 coperto | legg. mosso | 34 5 | 22 8 |
| Palermo | 1/2 coperto | mosso | 29 4 | 18 8 |
| Porto Empedocle | sereno | mosso | 26 1 | 19 8 |
| Caltanissetta | sereno | — | 32 0 | 22 0 |
| Messina | sereno | calmo | 30 5 | 22 4 |
| Catania | sereno | calmo | 30 1 | 22 1 |
| Siracusa | — | | — | — |
| Cagliari | 1/4 copert. | legg. mosso | 28 0 | 19 0 |
| Sassari | 1/2 coperto | — | 35 7 | 24 6 |

*Direttore:* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*